



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 23 dd. 14.03.2017**

**OGGETTO:** Individuazione dei luoghi sensibili e determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art.110 del TULPS come previsto dalla L.P. n.13/2015.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore 17:20 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Provincia Autonoma di Trento, al fine di limitare la diffusione del gioco e promuovere la prevenzione delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, ha approvato la L.P. 22 luglio 2015, n. 13 “*Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco*” pubblicata sul Bollettino ufficiale del 28 luglio 2015, n. 30 suppl. 4, entrata in vigore il 12 agosto 2015;

Preso in esame la nuova normativa ed esaminato in particolare l’art. 5, comma 1 della L.P. 13/2015, che recita:

*Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:*

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consultazione provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
- f) luoghi di culto;

Vista la nota del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento n. 491566 del 21.09.2016 che specifica la valenza di alcune disposizioni contenute nella legge provinciale e detta i criteri per la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili sopra elencati: “*Ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo detti luoghi sensibili procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 110 del TULPS.*

*Al fine di assicurare l’applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale dell’esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulp;*

Ritenuto, quindi, di individuare puntualmente i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e determinare le aree dove è vietata la presenza degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS;

Esaminata la documentazione tecnica, predisposta dal Servizio Tecnico comunale, dalla quale risultano mappati i luoghi sensibili ed evidenziate le aree circoscritte nel raggio di trecento metri, come stabilito dalla norma provinciale;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dai Responsabili dei Servizi Demografico e attività economiche e Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;

Vista la legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13;

Visto il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

#### D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa poste, l'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 individuati nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e di determinare le aree in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS come individuate nella mappa che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
2. di dare incarico al Responsabile del Servizio Demografico e attività economiche di monitorare all'interno delle aree individuate nell'allegato B l'esistenza di apparecchi da gioco già collocati alla data del 12 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 13/2015, al fine di evitare nuove collocazioni o sostituzioni e di informare i titolari degli esercizi ricadenti nelle zone di divieto degli obblighi di rimozione entro il 12 agosto 2020, derivanti dall'applicazione della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13.

FS



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnica;
  - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
- 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
*- Albino Dellaidotti -*

Il Segretario comunale  
*- dott. Giovanna Orlando -*